



Sig.ra **MARIANI ANNA**
c/o DEL FERRO ALESSANDRO
a.delferro@bitmagic.it

e, p.c. **ASPES SPA**
aspes@legalmail.it

COMUNE DI PESARO
PEC: comune.pesaro@emarche.it

GRUPPO CARABINIERI FORESTALE DI PESARO URBINO
PEC: fpu43289@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Art. 5 D.P.R. 357/1997 - DGR 23/2015 - DGR 1661/2020.

Taglio di n. 7 piante di Pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*) radicanti in Pesaro - via dell'Altarelli n. 24 (Foglio 10 Particella 126 del Comune di Pesaro). Ditta: MARIANI ANNA.
RILASCIO PARERE POSITIVO DI SCREENING DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA.

Con nota del 12/02/2025, la S.V. ha comunicato l'intenzione di tagliare n. 7 piante di Pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*) radicanti nel giardino di proprietà, sito in Pesaro, via dell'Altarelli n. 26, allegando l'autorizzazione all'abbattimento rilasciata da ASPES con nota prot. 455 del 27/01/2025. Con successiva pec del 18/02/2025 ha trasmesso la scheda descrittiva sintetica per la Valutazione di Incidenza. Al riguardo:

Preso atto, in base alla documentazione trasmessa, che *"L'intervento proposto riguarda il taglio di n. 7 piante di Pino d'Aleppo che, a seguito di recenti eventi meteo avversi, hanno subito uno sradicamento parziale e/o il sollevamento della zolla radicale, tali da considerarsi irrimediabilmente danneggiati e costituenti pericolo per la pubblica o privata incolumità"*

Dato atto che il richiedente ha già acquisito da ASPES, come da documentazione allegata all'istanza, l'autorizzazione di cui all'art. 21, c. 2, lettere e), h) i) della L.R. 6/2005 per l'abbattimento di piante ad alto fusto tutelate, dalla quale si evince quanto segue: *"Si nota una eccessiva densità d'impianto e molti esemplari sono cresciuti filati e sottoposti. In questa condizione ed a seguito del forte vento del mese di dicembre, numerosi pini d'aleppo hanno subito uno sradicamento parziale e/o il sollevamento della zolla radicale, tali da considerarsi irrimediabilmente danneggiati e costituenti pericolo per la pubblica o privata incolumità. In complesso sono stati individuati n. 7 pini d'aleppo che possiedono i requisiti per essere abbattuti, anche per realizzare un diradamento a scopo colturale, i quali sono stati contrassegnati di vernice rossa sul tronco"*.

Precisato che in base all'art. 24 del Regolamento del Parco, il taglio delle suddette piante non è soggetto al rilascio del nulla osta dell'Ente Parco.

Evidenziato che il luogo di intervento si localizza in corrispondenza del terreno censito al Foglio 10 Particella 126 del Comune di Pesaro, ricadente in parte in zona C e in parte zona DE del Piano del Parco, all'interno della ZPS *"Colle San Bartolo e Litorale Pesarese"*.

Esaminata la scheda descrittiva sintetica per la Valutazione di Incidenza conforme alla DGR 23/2015, a firma della richiedente, nella quale viene precisato che il luogo di intervento non è interessato dalla presenza di specie ed habitat di interesse comunitario, trattandosi di un'area a giardino pertinenziale al fabbricato di civile abitazione della richiedente, ove radicano numerose piante arboree (pini d'Aleppo, Cipressi) a scopo ornamentale.

Richiamata la seguente principale normativa in materia di Rete Natura 2000:

- il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, avente ad oggetto *"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"* e ss.mm.ii";
- il Capo III della L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, il quale disciplina le procedure per l'individuazione e la gestione dei siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS);
- la D.G.R. n. 1471 del 27/10/2008 concernente l'adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale e per i Siti di Importanza Comunitaria, come modificate con D.G.R. 1036/2009;
- la D.G.R. 661 del 27/06/2016 di approvazione delle misure di conservazione del SIC *"Colle San Bartolo"*;
- la D.G.R. n. 1661 del 30/12/2020 ad oggetto *"Intesa Stato-Regioni-Province autonome 28 novembre 2019. DPR n. 357/97. L.R. n. 6/2007. Adozione delle Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza quale recepimento delle"*

Linee guida nazionali. Revoca della DGR n. 220/2010, modificata dalla DGR n. 23/2015, così come rettificata dalla DGR n. 57/2015".

Richiamato, in particolare, quanto indicato al paragrafo 6.1. delle Linee Guide allegate alla DGR 1661/2020, ovvero che nelle more dell'entrata in vigore dei *"provvedimenti di prevalutazione adottati dagli enti di gestione che vorranno avvalersi del meccanismo di pre-valutazione, questi hanno la facoltà di utilizzare una procedura semplificata analoga a quella già contenuta nella DGR n. 23/2015 per gli interventi ivi riportati o ad essi riconducibili"*.

Dato atto che per l'esame istruttorio dell'intervento in oggetto possa trovare applicazione la richiamata previsione normativa e che pertanto è da ritenersi accoglibile la presentazione di uno studio di incidenza, come quello proposto dalla ditta in oggetto, conforme ai contenuti della DGR 23/2015.

Tenuto conto che l'intervento previsto non modifica gli obiettivi di conservazione della ZPS e non causa effetti negativi all'integrità della stessa in quanto:

- ha carattere minimale e puntuale, configurandosi come un lieve diradamento della formazione arborea presente;
- si localizza nel giardino pertinenziale al fabbricato di residenza della richiedente.

Evidenziato inoltre che l'intervento proposto non contrasta con gli obiettivi di conservazione della ZPS di cui alla DGR 1471/2007.

Questo Ente Parco, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azioni o ragioni di terzi, nonché altra vincolistica,

D I S P O N E

Di **rilasciare** parere positivo di Screening di Incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/1997 e alla DGR 1661/2020, in merito ai lavori di *"Taglio di n. 7 piante di Pino d'Aleppo (Pinus halepensis) radicanti in Pesaro - via dell'Altarelli n. 24 (Foglio 10 Particella 126 del Comune di Pesaro). Ditta: MARIANI ANNA.*

Di **stabilire** che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini stabiliti dalla normativa sopra richiamata e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza di altri Enti.

Di **dare atto** che responsabile dell'istruttoria è l'Ente Parco e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo stesso Ente.

Di **trasmettere** copia del presente provvedimento alla ditta richiedente e, per quanto di rispettiva competenza, ad ASPES, al Comune di Pesaro e al Gruppo Carabinieri Forestale di Pesaro e Urbino. L'originale del provvedimento è conservato agli atti dell'Ente Parco.

Di **rappresentare** che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 7/8/1990, n. 241, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso, oppure ricorso in opposizione con gli stessi termini; si ricorda infine che può essere proposto ricorso straordinario entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente Parco.

IL DIRETTORE
Dott. Marco Zannini

Marco
Zannini
20.02.2025
09:46:28
GMT+02:00



Ente Parco Naturale Monte San Bartolo

Sede Viale Varsavia s.n.c. 61121 Pesaro
tel. 0721.400858 - 0721.268426
e.mail: amministrativo@parcosanbartolo.it
comunicazione@parcosanbartolo.it
c.f. 92019510418